



Unione Italiana Lavoratori Pubblica Amministrazione

Coordinamento Nazionale Ministero dell'Interno

Via del Viminale, 1 00184 Roma Tel. 06/465.25905 - Fax 06/487.10.73

sito web : www.uilinterno.it e-mail : info@uilinterno.it

CIRCOLARE N.87

14 dicembre 2007

QUESITO SU CONGEDI PARENTALI

* * * *

Roma, 14 dicembre 2007

Al Dipartimento per le politiche del personale
dell'Amministrazione civile e per le risorse
strumentali e finanziarie
Ufficio IV relazioni sindacali

OGGETTO: permessi retribuiti art. 33 legge 5 febbraio 1992 n. 104.
Congedo ex art. 42 comma 5° del D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151.

La scrivente O.S ha ricevuto con nota dell'11 ottobre u.s. copia del parere inoltrato al Dipartimento per la Funzione Pubblica relativo al primo degli argomenti in oggetto indicati. A tal proposito si chiede se codesta Amministrazione intenda, perdurando la mancanza di risposta da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, valutare autonomamente l'applicabilità di quanto contenuto nella circolare del 23 maggio 2007 n. 90 dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.

Infatti, al momento, nella concessione dei permessi ex art. 33 L. 104/92 vengono utilizzati i criteri indicati nella circolare INPS n. 138 del 10 luglio 2001 ormai superati.

Con l'occasione si ritiene opportuno far rilevare come, in caso di concessione di congedi retribuiti ai sensi dell'art. 42 comma 5° del D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 per l'assistenza al figlio in caso di condizione di grave disabilità, tali congedi riducano ferie e 13^a mensilità. Anche su tale argomento l'INPS si è pronunciata, stabilendo che tali permessi non incidono sulla 13^a mensilità, mentre il Dipartimento della Pubblica Sicurezza li considera utili anche ai fini del congedo ordinario.

Si chiede, pertanto, di valutare la possibilità di uniformarsi a tali interpretazioni applicative più favorevoli anche per il personale dell'Amministrazione civile dell'Interno.

Infine, ci è stato segnalato come in alcuni uffici periferici venga, a nostro giudizio, applicato in modo assolutamente erroneo l'articolo del contratto che prevede che i tre giorni di permesso di cui all'art. 33 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 possano anche essere fruiti frazionatamente nel limite massimo di 18 ore mensili.

Infatti, tali uffici, nell'ipotesi che il lavoratore chieda unicamente i tre giorni di permesso, procedono comunque al conteggio in ore.

Anche su tale argomento si chiedono determinazioni.

f.to IL SEGRETARIO NAZIONALE
(Vincenzo Candalino)